



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 9284/2014/Area 1/A.M._White List
All.: n. 1

Reggio Emilia, 3 novembre 2014

Al Sig. Presidente della
Regione Emilia-Romagna
BOLOGNA

Al Sig. Presidente della Provincia
REGGIO EMILIA

Al Sig. Sindaco del Comune di
REGGIO EMILIA

Ai Sigg.ri Sindaci della provincia
LORO SEDI
(e, per loro tramite ad Associazioni ed
Unioni di Comuni)

Al Sig. Presidente del Tribunale
REGGIO EMILIA

Al Sig. Presidente
Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura
REGGIO EMILIA

Al Sig. Rettore Università degli
Studi di Modena- ReggioEmilia
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore della
Banca d'Italia
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore
dell' Agenzia delle Entrate
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore
dell' Agenzia delle Dogane
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore delle
Poste Italiane S.p.A.
REGGIO EMILIA



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

Al Sig. Dirigente
• Ufficio Scolastico Provinciale
REGGIO EMILIA

Al Sig. Dirigente
• Nucleo Operativo Provv.to OO.PP.
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore dell'Ufficio
• Provinciale Motorizzazione Civile
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore Territoriale del
• Lavoro
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore INPS
• **REGGIO EMILIA**

Al Sig. Direttore INAIL
• **REGGIO EMILIA**

Al Sig. Direttore INPDAP
• **REGGIO EMILIA**

Al Sig. Direttore Generale
• Azienda U.S.L.
REGGIO EMILIA

Al Sig. Direttore Generale
• Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova
REGGIO EMILIA

Al Consorzio di Bonifica Emilia
• Centrale
REGGIO EMILIA

All'IREN S.p.A
REGGIO EMILIA

All'ENEL S.p.A.
REGGIO EMILIA



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

All'ENI S.p.A.

REGGIO EMILIA

Alla DIOCESI di
Reggio Emilia-Guastalla

Ufficio beni culturali-Nuova edilizia

REGGIO EMILIA

Alla S.A.B.A.R. SERVIZI Srl

Servizi Ambientali Bassa Reggiana

NOVELLARA (RE)

All'ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna

REGGIO EMILIA

All'Agenzia locale per la Mobilità ed
il Trasporto Pubblico Locale Srl

REGGIO EMILIA

OGGETTO: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si segnalano, in particolare le nuove norme in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc.dd. "white lists" introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190 del 2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (art. 29).

Sul punto, il Ministero dell'Interno, ha fornito le seguenti indicazioni:

Iscrizione nelle white lists

Allo scopo di incentivare l'iscrizione nelle white lists da parte degli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art. 2, comma 53 della Legge n. 190/2012 – ritenute *ope legis* maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale – l'articolo 29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche via telematica, di tali elenchi.

Ne consegue che tale iscrizione, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla legge citata, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia.



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domande di iscrizione possa determinare negative ripercussioni sull'affidamento di commesse pubbliche per l'esecuzione delle attività in esame, la norma prevede che, in sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

E' fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesti enti sulla necessità di comunicare alla Prefettura l'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle white lists.

In attuazione di tale disposizione transitoria – mutuata dalla normativa vigente in materia di formazione dei medesimi elenchi presso le Prefetture dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122) – ogni Prefettura pubblica sul proprio sito istituzionale e tiene costantemente aggiornato anche l'elenco delle richieste ricevute per l'iscrizione nelle white lists in cui dovrà essere annotato, ove negativo, l'esito della richiesta.

Si ritiene di dover precisare, infine, che in ossequio al principio dell'irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il regime transitorio sopra delineato troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s.

L'effetto equipollenza dell'iscrizione nelle white lists

Il conseguimento dell'iscrizione nelle white lists è subordinato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 alla preventiva verifica da parte della Prefettura della circostanza che gli operatori economici richiedenti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, e cioè:

- a) assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- b) assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispezie elencate dall'art. 84, comma 4 e dall'art. 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

L'inserimento negli "elenchi" in questione comporta quindi un effetto-equipollenza dell'iscrizione nelle white lists all'informazione antimafia liberatoria, con riflessi positivi in termini di maggiore semplificazione delle procedure.

Tale effetto, tuttavia in base all'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, era stato limitato esclusivamente a rapporti contrattuali concernenti la medesima attività per la quale veniva conseguita l'iscrizione.

Orbene, la disposizione in esame, nel confermare l'indirizzo interpretativo già formulato dal Ministero dell'Interno, estende l'effetto-equipollenza anche ad altre attività prevedendo



Prefettura di Reggio Emilia

Ufficio Territoriale del Governo

che, una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.

Si richiama l'attenzione di codesti Enti sull'osservanza delle disposizioni introdotte dalla succitata, recente normativa.

Il Vice Prefetto Vicario Reggente i.s.v.

(Cogode)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Gode'.

bmj